

## CAPITOLO III

## L'organizzazione cittadina Milanese nel sec. XI, fino al 1080

Dic homo qui transis dum portae limina tangis  
 Roma secunda vale regni decus imperiale  
 Urbs veneranda nimis plenissima rebus opimis  
 Te metuunt gentes tibi flectunt colla potentes  
 In bello Thebas in sensu vincis Athenas.

(Lapide di Porta Romana, sec. X)

Una esposizione organica e razionale degli elementi costitutivi e l'ambiente sociale e politico sul quale si formò il Comune, non può essere qui trattato adeguatamente, dati i brevi limiti e la modesta natura del presente studio. Ma è pur indispensabile richiamare almeno qualche cenno sommario. La città italiana, colle sue antichissime mura, colle sue consuetudini vetuste, colla sua vita preordinata e particolare, era riuscita a mantenere intatta, se non proprio la costituzione interna, almeno la sua individualità giuridica, e l'unità organica, pur dopo l'abolizione degli ordinamenti municipali romani.

Non ostante la scomparsa definitiva delle ultime sopravvivenze della *curia*, che i longobardi distrussero totalmente, perchè perfino gli avanzi di quel sistema erano contrari alle tendenze accentratrici dello Stato, e lesivi all'interno, era sopravvissuta ovunque la tradizione d'un interno *regimen* cittadino, (1) costituito dalla ininterrotta persistenza della *concie civium*, o *congregatio populi*, tipico organismo cittadino che fin dei secoli più barbari del medioevo appare in azione per la nomina del vescovo, (2) e per la trattazione di altri affari di importanza fondamentale per la vita della città, e dello Stato.

(1) Questo interno reggimento cittadino, conservatosi nella tradizione popolare italica durante i primi secoli del medioevo, fu rispettato dai Re franchi, e dai monarchi successivi, fino a che nel sec. X fu consolidato dagli Ottoni, i quali favorirono il graduale incremento delle autonomie locali. (v. il bellissimo recente studio del CHIAPPELLI, in *Asit*, 1927, 1928, 1930).

(2) L'elezione del vescovo era uno degli atti più importanti della vita urbana. Alla nomina di quel sommo prelato doveva prendere parte la totalità della cittadinanza. Le fonti attestano infatti ch'egli era eletto dai « *vota totius civitatis* ».

Questo organismo cittadino, il quale fin dal sec. IX riesce vittoriosamente a sollevarsi dall'oppressione barbarica, trae naturalmente nuovo vigore nell'età successiva, per il graduale dissolversi delle forze della vita politica accentrata del Regno (1).

Il Comune rappresenta lo stadio più perfetto ed evoluto della vita sociale politica organizzata della collettività dei *cives*, la quale, anche prima del riconoscimento esplicito della personalità da parte del Sovrano, aveva sempre agito come una *universitas*, per l'esercizio dei diritti ad essa spettanti, tra cui principalissimo era quello di dare il proprio assenso alla nomina dei magistrati urbani

L'organizzazione cittadina diventa più salda e compatta verso la fine del sec. X, quando si costituisce in lega giurata (*coniuratio*) per le molteplici esigenze di ordine amministrativo, civile e militare, cui più non riuscivano a provvedere gli organi del Regno, ormai dissolventisi in graduale sfacelo.

Come fenomeno politico, il Comune poté giovare della libertà creatasi di fatto alla crisi del Regno di Berengario, (961) e, precedentemente, al privilegio di armarsi, accordato da Berengario alle città, all'ascendente che la popolazione cittadina, o meglio, la parte più eletta di questa, aveva acquistato nei frequenti tumulti del Regno, all'arte di cospirare, di fare assedi, di levare e di soppiantare regnanti e signori feudali. Ebbe insomma come fattori e promotori diretti gli avvenimenti politici del sec. X, i quali, sconvolgendo tutta l'Italia, fecero sì che

(1) v. SOLMI, *L'amministrazione finanziaria del Regno Italico nell'Alto Medioevo*, pag. 209 e segg. - VISCONTI, *op. cit.* - BESTA, *Il diritto pubblico nell'Italia superiore e media nell'età dei Comuni*.

Dalla dissoluzione del Regno Italico trassero incremento le città italiane, per l'affermazione della loro autonomia, non ancora legalmente autorizzata, ma di fatto già quasi totale. Tra tutte le città d'Italia, quella che trasse il massimo vantaggio dalla abolizione del sistema accentrato di governo in Italia, e della conseguente *capitis deminutio* di Pavia, fu Milano, la quale non solo si riesce a governare fin d'ora a comune libero, ma inoltre, appunto per lo scadimento della potente rivale, acquista tosto, proprio in questo periodo in cui dirige la politica nazionale, con abilissima strategia, il grande arcivescovo Ariberto, un predominio assoluto sulle altre città lombarde. v. ARNOLFO, in M. G. H. SS. VIII. v. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, diss. XVIII.

essa, nel ricostruirsi, si dovesse fondare su basi almeno apparentemente nuove.

Ma questo inizio delle libertà cittadine non va confuso colla genesi del Comune. La libertà delle *florentissimae Italicae civitates* costituisce solo uno degli elementi ambientali indispensabili per il consolidarsi e l'affiorare di questo ente sociale preconstituito, ma è di gran lunga anteriore alla piena affermazione giuridica di esso.

Quando appare con tutte le qualifiche di ente di diritto pubblico, il Comune ha già una lunga esistenza come semplice fatto sociale. Come ogni altro ordinamento giuridico, il Comune nasce vecchio, osserverebbe argutamente il Tamassia.

Il Comune italiano deve la propria emancipazione legale sopra tutto ad uno dei più salienti fatti storici del sec. successivo, e cioè alla abolizione del *Palatium Pavese*, (1024) l'amministrazione centralizzata d'Italia, ed alla conseguente dissoluzione definitiva del *Regnum Italicum*: notevolissimo avvenimento che, pur favorendo, almeno momentaneamente, il pieno trionfo del fendo, ed il libero affermarsi dell'ereditarietà delle cariche, fino allora ostacolata dalla persistenza e dalla vigilanza degli organi centrali di governo, facilita, in realtà, la dispersione dei beni e dei diritti regi, e cioè la feudalizzazione dell'Italia: favorisce, insomma la dissoluzione della società italiana nelle piccole, minime particelle feudali, segnando così per il feudo il più effimero dei trionfi. Tanto è vero che, nel giro di pochi anni, raccogliendo ed assimilando in sé gli elementi relitti da questa graduale dispersione dei diritti pubblici, regi e feudali, le *Italicae Civitates*, le quali avevano serbata sempre la propria personalità, ed anche un certo grado di autonomia amministrativa interna, riusciranno a completare, con mirabile rapidità, l'opera della propria ricostituzione su un tessuto sociale nuovo, nella libera forma del governo Comunale.

Ma torniamo all'argomento delle preconstituite libertà cittadine, di tanto anteriori alla piena affermazione giuridica del Comune propriamente detto. Del persistere, a Milano, della tradizionale autonomia cittadina, che era ancora un retaggio dell'età antica, e della efficienza politica della *civitas mediolanensis* si hanno prove sicure in tutti i sec. del Medioevo.

Le energie cittadine, rimaste fatalmente compresse e latenti nei primi secoli, per le tristi condizioni economiche e culturali delle popolazioni d'allora, continuarono per parecchio tempo una vita

ignorata ed oscura. Ma appunto dopo la metà del sec. X, sotto la felice incidenza del risveglio sociale, economico ed intellettuale della nostra stirpe, l'organizzazione dei *cives*, rinsaldata la propria interna compagine, riesce ad affiorare e, ricca di vive e fresche energie giovanili, comincia ad esplicare anche politicamente un'attività politica più gagliarda, più vigorosa, intesa non solo a far rispettare la propria vetusta autonomia, ma anche a promuovere il progressivo incremento dei propri diritti e dei propri poteri.

Nel 961, quando era generale in Italia il fermento per l'imminente catastrofe del Regno di Berengario, Adalberto si reca a Milano e pretende di entrare in città: ma ne è respinto dai cittadini, i quali contro l'autorità sovrana si fanno forti del privilegio di non dover esser costretti a ospitare entro le mura nè Re nè Imperatori (1). Da quel tempo la cittadinanza milanese pro-

(1) « Qui cum Mediolanum venisset Palatium Maximiani, quod situm est infra moenia urbis, ... velociter praeparari praecepit. ... Quo audito cives, aliquantulum suspecti, ... facite perturbantur ... ». Perciò il re Adalberto « ... Deo annuente et beato Ambrosio interpellante, *ingressu omnino prohibitus est* ». (Land. Sen. in M. G. H. SS. VIII).

È un principio fisso, nella storia delle città italiane, avviate verso la forma della libertà Comunale, l'aspirazione ad ottenere, o a far rispettare il privilegio di non dover ospitare il Sovrano entro le mura. (v. MAYER, *Ital. Verfass.*, I, 271, n. 5). Il conseguimento di questo privilegio si concreta nel diritto, conseguito da parecchie città italiane, di costruire il palazzo regio fuori delle proprie mura.

È ovvio che questo palazzo, nell'interno della città, importava una più diretta sudditanza di questa verso il sovrano, e, più precisamente, la presenza, continua o periodica, d'un regio rappresentante, incaricato dell'amministrazione dei beni fiscali della provincia: l'obbligo di accogliervi il Re ed i suoi inviati straordinari, insieme col loro seguito di funzionari e di armati (v. *Consuet. feud.* III, 55, ed. Lehmann, p. 182) e l'onere gravante su tutti i cittadini, dell'*albergaria* dell'*hospitium*. Man mano che le città italiane guadagnano maggior autonomia, ottengono il privilegio di mettere fuori le mura il palazzo regio.

Pavia, come è noto, non per concessione sovrana, nè per vetusta consuetudine riesce a liberarsi dalla presenza del *Palatium* e da tutti gli oneri inerenti, ma solo in seguito alla insurrezione del 1024 (v. B. DRAGONI, *op. cit.*).

Lucca ottiene il privilegio di non dover costruire il *Palatium* entro le mura solo nel 1081, Cremona nel 1114, Mantova nel 1116.

Milano invece, godeva di quell'insigne privilegio fin dagli ultimi de-

cede, con unità costante di direttive, alla rivendicazione ed all'incremento progressivo della propria autonomia.

Un ventennio più tardi, (983) già organizzata militarmente, la *universitas civium M.* insorge contro il suo stesso Primate, Landolfo da Carcano, travolto dal malcontento generale suscitato dalla prepotenza del padre suo e dei fratelli. L'arma di resistenza è la *coniuratio* (1):

« Successerat Gotofredo Landulphus archiepiscopus qui propter nimiam patris ac fratrum insolentiam, gravem populi peressus est invidentiam (2). Istabant enim pre solito civitatis abuti dominio. Unde cives una sese *coniurati* strinxerunt ». (Arnolfo).

Non si trattò d'una reazione disordinata e tumultante, insorta improvvisamente senza un fine ben determinato e preciso, ma della cosciente resistenza di una salda e compatta organizzazione di *cives*, (3) la quale mirava a porre un argine agli abusi del « *dominium civitatis* ».

cenni del sec. IX; ed è questo non solo un notevole indizio dell'eccezionale precocità dell'autonomia cittadina Milanese, ma, soprattutto, una delle circostanze che contribuì più efficacemente al rapido sviluppo di questo potente Comune, e che quindi, in un secondo tempo, consentì a questa privilegiata metropoli la vigorosa affermazione del suo primato su tutte le altre città lombarde.

(1) La più recente ed esatta teoria relativa alla genesi del Comune, fa appunto derivare l'organizzazione di questo da una *coniuratio*. Il riconoscimento sovrano dava a questa associazione giurata — la quale agisce come una *universitas* — la piena qualifica di ente di diritto pubblico (qualifica prima posseduta solo parzialmente) e di vassallo dell'impero.

(2) Del padre di Landolfo, Bonizo da Carcano, il cronista contemporaneo afferma che « *virtute ab imperatore accepta, totam hanc urbem velut dux suum castrum procurando regebat* ». I diritti per i quali Landolfo era potente non spettavano dunque all'arcivescovo come tale, ma alla famiglia dei *capitanei* da Carcano.

Notevole è il fatto che il cronista sente il bisogno di affermare che Bonizo reggeva la città di Milano « come un duca il suo castello »: segno evidente che, appunto agli occhi dello storico contemporaneo, la città appariva come un ordinamento giuridico ben diverso dal castello; ordinamento che si doveva differenziare, evidentemente, per la vetusta autonomia, goduta *ab immemorabili* da ogni centro urbano.

(3) Il MURATORI, nei suoi *Annali*, ha molto acutamente rilevato l'inverosimiglianza della narrazione di Landolfo Seniore, il quale pretende che a domare l'insurrezione dei *cives coniurati* (983) sia inutilmente in-

I *cives coniurati* scacciano per ben due volte l'arcivescovo ed i suoi, (battaglia di Carbonaria), dopo averlo ripetutamente sconfitto nei certami cittadini (1). « Post hec et alia multa, inspirante Deo et interveniente *consultu sapientum partis utriusque*, nova pax vetera dissolvit odia. Archiepiscopus enim, memor pastoralis diligentie, populus vero, recordatus ovilis obedientie, federati sunt pace perpetua ».

Così lo storico mette in rilievo la diversa individualità della due istituzioni contendenti: il governo arcivescovile da un lato, e l'organizzazione dei *cives* dall'altro. L'Arcivescovo era stato cacciato e prostrato non da una folla amorfa, ma da una organizzazione fornita d'una propria personalità, che si fa ancora più consapevole ed operante alla fine di quel lungo conflitto. L'arcivescovo esiliato, se volle ritornare in città, non poté poggiare su un atto unilaterale di autorità imposto ai cittadini, (2) ma su un accordo. Tra i *cives Mediolanenses* e l'arcivescovo si trattarono dei veri e propri patti di pace, le cui clausole furono concordate dai rappresentanti degli uni e dell'altro (interveniente *consultu sapientum partis utriusque*). I consulenti dell'arcivescovo dovettero limitarsi a dare suggerimenti al loro signore: i *consules* dei cittadini dovettero contribuire a formare il contenuto sostanziale dell'atto.

La *coniuratio civium Mediolanensium* del 983 non era già una massa eguale ed informe: nel suo seno si era già enucleata, per

---

tervenuto, con grande apparato di forze militari, lo stesso Ottone II. Quella rivolta deve essere scoppiata invece, molto probabilmente, proprio alla morte di quell'imperatore. Tutti i moti di riscossa per l'affermazione delle autonomie urbane scoppiano sempre durante la vacanza del Regno, e specialmente (come appunto in quest'anno), all'apertura d'una semplice reggenza. È noto quali tumulti scoppiarono a Milano nel 1056, alla morte di Enrico III, cui succedeva il figlio infante, sotto la reggenza della madre — (v. GIULINI, *op. cit.* — sotto l'anno 1056).

(1) v. Landolfo, sotto l'anno 983.

(2) Egli non ha il potere legale per imporsi. Se i cittadini devono, in certo senso, essere sottomessi a lui, è perchè al di sopra di essi, egli emerge per il suo primato eminentemente onorifico e prevalentemente spirituale: concetto molto felicemente interpretato e messo in rilievo da Landolfo, il quale non accenna mai ad « autorità » del vescovo, nè a « doveri di sudditanza » dei cittadini, ma solo alla mite e paterna « *pastoralis diligentia* » vescovile, da un lato, e dalla filiale doverosa « *ovilis obedientia* » dall'altro.

spontaneo processo di differenziazione, o meglio, di selezione progressiva, una aristocrazia di persone sagge ed autorevoli, (*sapientes*), le quali, nella trattazione degli affari più delicati ed importanti, o, in generale, nei momenti più gravi della vita cittadina, apparivano naturalmente, magari senza bisogno di delega formalmente espressa, come l'organo più idoneo, sopra tutto dal punto di vista giuridico, ad assumere la rappresentanza di tutta la collettività, ed il più atto a meglio dirigerne i moti.

Ma da chi poteva essere composta questa aristocrazia cittadina? Era un antico patriziato costituito dai discendenti dei *curiales* Romani, o dai dominatori barbarici, oppure era una aristocrazia di formazione recente?

Se si considera il meraviglioso rifiorire della vita economica milanese nel sec. X, può parere probabile che il primo impulso allo splendido rinnovarsi dell'attività cittadina sia venuto dal ceto mercantile, che doveva aver acquistato una certa agiatezza, e, conseguentemente, qualche peso, almeno indiretto, nella vita amministrativa e politica urbana. Ma quei mercanti non potevano ancora costituire una vera e propria nobiltà, perchè erano originariamente inclusi tra i plebei, (1) quantunque avessero sempre formato una classe distinta dai plebei in senso stretto, (2) come attesta la nota costituzione di Giustiniano, nella quale si parla di commercio *inter plebeios et negotiatores*. La loro posizione più eminente poteva quindi facilitare la graduale ascensione al ceto sociale immediatamente sovrastante.

E a Milano tale moto progressivo forse poteva essere più agevole, per la particolare importanza che in questa città, ricco centro industriale e commerciale per eccellenza, ebbe in ogni tempo la classe mercantile.

Perciò pare al Visconti che, se quegli abili *negotiatores, argentarii, magistri monetae, monetarii*, (3) dei secoli IX e X, i quali

(1) MAYER, *Ital. Verfass.*, I. pag. 60.

(2) v. *Cost. III* di Giustiniano, IV, 63.

(3) Circa l'importanza della classe dei monetarii milanesi, si vedano le *Honorantiae civitatis Papiae*, (articolo di A. SOLMI in questo *Archivio* (1920) e il recente studio, pure del Solmi, *L'amministrazione finanziaria del Regno Italico nell'alto Medioevo*. La salda organizzazione di questa ricca e potente *universitas* dei monetarii milanesi riuscì ad impedire (sec. XI) il trapasso della regalia della moneta ai *capitanei* ed ai *valvassores*, e costituì una valida arma economica contro i nobili feudali. — v. VISCONTI, *op. cit.*

erano inoltre proprietari di beni immobiliari nelle campagne, trattavano affari economici e commerciali di grande importanza, questo significhi che ormai, dall'epoca Romana in poi, nella città doveva essere avvenuta una profonda trasformazione sociale: decaduta l'antica nobiltà dei *curiales* (*nobiliores*) che l'aristocrazia barbarica non aveva preso a sostituire in questo centro urbano, il ceto mercantile doveva essersi trovato a primeggiare, e quindi, dopo essere naturalmente succeduto alla precedente aristocrazia, doveva aver preso a dirigere la vita sociale cittadina del tempo, la quale si andava svolgendo senza essere inquinata da forme o tendenze feudali.

Quantunque questa congettura sia tanto acuta ed ingegnosa, non sembra però pienamente persuasiva.

Il fatto che parecchi di questi *negotiatores* hanno beni fondiari nelle campagne non autorizza senz'altro a ritenere che tal proprietà siano di data recente, e non siano che un investimento immobiliare delle ricchezze accumulate esercitando il commercio. Non potrebbero invece queste proprietà essere residuo di vasti domini terrieri, già posseduti in altri tempi, ed ora ridotti a più modesta estensione, nel succedersi delle generazioni, come conseguenza naturale dell'applicazione della legge longobarda, tanto diffusa in Italia, la quale imponeva l'eguaglianza dei figli nella successione, ed implicava quindi il rapido frazionamento del latifondo? Se è vera questa congettura, quei *negotiatores* milanesi non sarebbero di origine plebea, ma nobile.

Tale origine nobile di questo ceto cittadino che esercitava il commercio mi sembra confermata, oltre che dal testo delle *Honorantiae civitatis Paviae* nelle quali i *monetarii* sono denominati espressamente come *nobiliores*, anche da alcuni placiti dei secoli IX e X, in cui si trovano frequentemente i *magistri monetarum*, i *monetarii*, e perfino i *negotiatores*, tra gli assessori *residentes* intorno al regio rappresentante, (e perfino accanto allo stesso *Comes*) investito dal potere di amministrare la giustizia. È noto che i giudici non potevano essere scelti che tra i nobili. « De iudicibus inquiratur si *nobiles* et *sapientes* et *Deum timentes* constituti... quod si *viles personae* et *minus idoneae ad hoc constitutae* sint, *reiciantur* » imponeva la nota legge di Lotario (1). Quei *monetarii*,

(1) v. *Capit. Italicum*, Loth. c. 98 e *Cod. dipl. lang.* sotto gli anni 899, 941. Anche il Mayer (*Ital. Verfass.* I, pag. 97) ha avvertito che questi *monetarii* appartengono ad un rango molto elevato, poichè figurano come assessori perfino nei tribunali missatici e comitali.



*negotiatores* ecc. che fungevano da assessori nei placiti, erano dunque dei nobili, che esercitavano il commercio.

Tutta la difficoltà sta nel conciliare l'origine aristocratica di questo ceto mercantile colla citata legge giustiniana, che interdiveva il commercio ai nobili. Ma quale era la ragione di quel divieto? « *Nobiliores natalibus et honorum luce conspicui et patrimonio ditiores... mercimonium exercere prohibemus, ut inter plebeios et negotiatores facilius sit emendi vendendique commercium* »

Non già per un pregiudizio di casta, ma, come giustamente osserva il Visconti, solo per tema che i *potentes* interferissero, colla loro autorità, sulla libertà contrattuale, la legge aveva imposto quel divieto.

Ma il profondo mutarsi delle condizioni economiche, nel succedersi dei tempi e degli eventi, doveva aver costretto quei *nobiliores* a dedicarsi ad una professione, fosse anche quella mercantile, per la necessità di trarre da essa i mezzi di sussistenza. Pur rimanendo sempre *nobiliores*, iure sanguinis, costoro avevano da tempo cessato di essere effettivamente dei *potentes*, e potevano quindi essere autorizzati a ritenere che il divieto della legge giustiniana non li riguardasse ormai più. Del resto essi conciliarono, almeno nei primi tempi, le nuove esigenze pratiche forse non tanto col divieto ormai vetusto, quanto coi pregiudizi della loro casta, col dedicarsi di preferenza alla professione d'*aurifex*, e di *argentarius* (1), nelle quali ha rilievo preponderante l'impiego di doti artistiche e tecniche, anziché il compimento di atti di spelucazione tipicamente mercantili. Poi tale attività professionale di quegli *aurifices*, *argentari*, si completò con quella di *monetari* (zecchieri) e quindi con quella di cambia valute, banchieri, cosicchè le deroghe alla legge giustiniana si fecero forse gradatamente, fino a far cadere del tutto in desuetudine quel vetusto divieto, del quale ormai da tempo era venuta meno ogni *ratio legis* che lo giustificasse. È meno arduo ammettere che fosse a poco a poco abrogata per desuetudine una legge che più non rispondeva alle esigenze pratiche dei nuovi tempi, anziché ritenere che fosse totalmente distrutto un intero ceto sociale, che in tempi relativamente recenti era stato il più potente nella città.

A Milano c'era certamente anche un altro ceto mercantile, di *mercatores* veri e propri, di origine non nobiliare; ma costoro pur essendo economicamente molto avvantaggiati dal risveglio

(1) v. doc. del Cod. dipl. lang. sopra cit.

economico del secolo X, non dovevano esser ancora riusciti ad acquistare la cittadinanza *optimo iure*.

Esisteva dunque a Milano, nel secolo X, una aristocrazia cittadina che esercitava il commercio; (1) era costituita da proprietari terrieri, discendenti probabilmente degli antichi *curiales* Romani, cui si erano aggregati nuovi elementi longobardi (2). Tutti costoro, insieme, costituivano il ceto dei *primores civitatis, cives primarii*, ricca e potente oligarchia cittadina dominante. Appunto alla indusre operosità di questo ceto urbano va attribuito in modo precipuo il merito di quel meraviglioso slancio della vita civile Milanese nel secolo X che segna gli albori dell'età comunale.

Alcuni di quei *negotiatores* avevano la qualifica di « *de civitate Mediolani* »; altri semplicemente quella di *habitatores*: questi ultimi hanno forse il solo diritto di vicinato, mentre i primi hanno la piena cittadinanza, cioè la partecipazione al governo collettivo ed il diritto di coprire le magistrature locali. E per il particolare grado di coltura posseduto da questi nobili *cives*, requisito forse ovviamente richiesto per coprire quelle cariche, derivava a costoro il titolo di « *sapientes* ». Essi erano quelli che conoscevano le *leggi* e le *consuetudini* (3).

(1) Che il ceto cittadino immediatamente sottostante ai *capitanei* e *valvassores* fosse costituito in parte preponderante da *negotiatores*, appare da un notissimo doc., la famosa costituzione pontificia che Alessandro II emanò nel 1067, per combattere i vizi del clero simoniaco e concubinario, ed inviò ai Milanesi a mezzo dei propri legati Mainardo da Selva Candida e Giovanni Minuto. In essa vengono comminate ai trasgressori, oltre alle pene temporali, anche le pene pecuniarie, in misura diversa, a seconda del ceto sociale cui appartiene il trasgressore: « *Archiepiscopus de suo centum libras denariorum persolvat... Clericus autem, vel laicus, pro ordinis ac dignitates suae qualitate ac potestate, tali mulctetur damno: ut si quidem de ordine Capitaneorum fuerit, viginti denariorum libras, Vasorum autem decem, Negotiatorum quique, aliorumque vero pro qualitate et possibilitate componant* ».

(2) v. MAYER, *Ital. Verfass.*, I, cap. I e III, ed anche vol. II, pag. 505.

(3) Molto si è discusso intorno a questo ceto dei *cives*. Secondo il Volpe erano tutti *cives* coloro che erano tenuti alla prestazione del giuramento. Lo Schupfer ritiene che *cives* siano i soli negozianti. La confusione è sorta molto probabilmente perchè la voce *cives* fu usata certamente in parecchi sensi, come dimostra bene il MAYER, op. cit., I, cap. I, II, III. Anche a Milano il termine *cives*, in senso latissimo, indicò gli abitanti della città in genere (v. Landolfo Seniore, sotto l'anno 1045); in senso meno alto, indicò i tre ceti dominanti dei capitanei, valvassores, e *cives* propria-